



Ottobre 2020

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Commento

1 Situazione iniziale

Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha trasmesso all'Assemblea federale il messaggio concernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). In occasione della votazione finale del 19 giugno 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno adottato il progetto, che si prefigge di migliorare la protezione sociale dei lavoratori anziani che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, a complemento dei provvedimenti della Confederazione volti a promuovere l'occupazione dei lavoratori anziani. A livello di ordinanza si tratta ora di definire i dettagli dell'attuazione della legge.

Le prestazioni transitorie (PT) sono state concepite rifacendosi alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC¹). L'esecuzione sarà affidata agli stessi organi competenti per le prestazioni complementari (PC), vale a dire gli uffici PC.

2 Entrata in vigore della LPTD

La nuova legge deve essere attuata il più rapidamente possibile, ma l'emanazione dell'ordinanza e i lavori di attuazione presso gli organi esecutivi necessitano di un certo tempo. Il calendario è stato pertanto definito in modo che le disposizioni d'ordinanza possano essere approvate dal Consiglio federale nel secondo trimestre del 2021 e che la LPTD possa entrare in vigore il 1° luglio 2021.

3 Commento ai singoli articoli

Premessa generale

Dato che le PT sono fortemente ispirate alle PC, le disposizioni dell'OPTD corrispondono, nel limite del possibile, a quelle dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI). Per una migliore leggibilità si è preferito riportare nell'OPTD anche le disposizioni identiche dell'OPC-AVS/AI piuttosto che rinviare a esse tramite rimandi.

3.1 Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

Articolo 1 ***Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD)***

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LPTD, il diritto alle PT sussiste fino al momento in cui una persona ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che all'età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle PC all'AVS.

Capoverso 1

Con questa disposizione si intende evitare che una persona perda il diritto alle PT, perché ha ommesso di far verificare se avrà eventualmente diritto alle PC al momento del raggiungimento

¹ RS 831.30

dell'età ordinaria di pensionamento. Il presente capoverso chiarisce che spetta agli organi esecutivi verificare d'ufficio tale diritto. I beneficiari di PT, dal canto loro, devono ovviamente adempiere il loro obbligo di collaborare (art. 28 LPG²).

Dato che occorre verificare il diritto alle PC, si deve prevedere una disposizione analoga anche nell'OPC-AVS/AI.

Capoverso 2

Questa disposizione serve a impedire un'interruzione del versamento delle prestazioni e a garantire la copertura del fabbisogno vitale, nei casi in cui vi è incertezza riguardo alla prosecuzione del diritto alle PT. Può trattarsi di casi in cui l'importo della rendita del 2° pilastro è incerto, per esempio perché non è ancora chiaro quali interessi frutterà il capitale di vecchiaia. Se il futuro reddito stimato è vicino alla soglia che dà diritto alle PC, l'ammontare esatto della rendita della cassa pensioni può essere fondamentale per la valutazione del diritto alle PC. Se risulta che il diritto alle PT cessa, le prestazioni devono essere restituite o, se il beneficiario riceve una rendita AVS e PC, compensate conformemente all'articolo 15 capoverso 2 lettera b LPTD.

Capoverso 3

Anche se non si può escludere che una persona torni a stabilire il suo domicilio in Svizzera dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e abbia diritto alle PC, il diritto alle PT continua a sussistere fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, poiché non è possibile ricevere le PC all'estero.

Premessa agli articoli 2–4

Nota redazionale: benché l'ordine degli articoli non corrisponda a quello dell'OPC-AVS/AI, sul piano materiale non vi sono differenze rispetto a quest'ultima.

Come nell'ambito delle PC (a partire dal gennaio del 2021), anche per le PT è prevista una soglia di sostanza, con la differenza che i beneficiari di PT possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC. Le persone sole possono pertanto disporre di una sostanza di 50 000 franchi, le coppie sposate di una sostanza di 100 000 franchi.

Il diritto alle PT sussiste soltanto fintantoché tutte le condizioni di diritto sono adempiute. Può ad esempio capitare che la sostanza di un beneficiario di PT che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa aumenti in seguito a un'eredità o a un altro evento e superi quindi questa soglia. Di conseguenza, la persona in questione non adempie più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PT. In tal caso, il diritto alle PT si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza supera la soglia consentita. Questa conseguenza deriva dall'articolo 14 capoverso 2 LPTD e non necessita di ulteriori precisazioni a livello d'ordinanza.

Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD ci si basa per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle PT. Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli articoli 21 capoversi 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'articolo 10 capoverso 1 LPTD. Diversamente da quanto previsto per le PC, nel reddito determinante per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza va computata soltanto la sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettere a–c LPTD (riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale, rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione e averi di previdenza computabili della previdenza professionale). Le rinunce a proventi secondo gli articoli 24–27 vanno considerate soltanto a

² RS 830.1

partire dal momento della riscossione delle PT e non già per il periodo precedente, come nell'ambito delle PC.

Articolo 2 *Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)*

Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PT devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. La presente disposizione concretizza questo principio per quanto concerne la sostanza: per stabilire se le condizioni relative alla sostanza siano adempiute è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.

Articolo 3 *Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)*

Per quanto riguarda la soglia di sostanza, l'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD rinvia all'articolo 9a LPC. Questo rinvio si riferisce all'integralità dell'articolo, ragion per cui nell'esame del diritto alle PT non si tiene conto degli immobili ad uso proprio per valutare se la soglia di sostanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD sia superata o meno. La presente disposizione chiarisce che a tal fine non vengono però considerati nemmeno i debiti ipotecari che gravano su tali immobili. Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dall'articolo 9 capoverso 5 lettera c^{bis} LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta.

Per i motivi summenzionati, l'articolo 21 capoverso 3 OPTD non si applica al calcolo della sostanza netta secondo l'articolo 9a capoverso 1 LPC.

Articolo 4 *Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD)*

Questo articolo stabilisce l'importo fino al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame del diritto alle PT. Questo importo si ottiene nel modo seguente: al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone che hanno diritto alle PT fino all'età di 65 anni devono poter disporre di un avere di previdenza pari a 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, vale a dire a 500 000 franchi. Con un dispendio annuo di 24 000 franchi, questo capitale dovrebbe bastare a una persona sola per un periodo leggermente superiore a 20 anni³, che corrisponde all'attuale speranza di vita degli uomini a 65 anni. Insieme alla rendita AVS, pari a 22 200 franchi⁴, una persona raggiungerà così un reddito annuo sotto forma di rendita pari a 47 000 franchi, ossia un importo leggermente superiore alle spese coperte dalle PT o dalle PC, che ammontano a circa 43 000 franchi all'anno.

La franchigia sul capitale di vecchiaia della previdenza professionale è come di consueto indipendente dallo stato civile, il che significa che nel caso delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale.

³ A causa dell'attuale basso livello dei tassi d'interesse si rinuncia consapevolmente a includere nel calcolo un reddito da interessi.

⁴ Rendita AVS media degli uomini nel 2019, Statistica UFAS 2020.

Non si può escludere che in un secondo tempo una persona con un avere di previdenza superiore alla franchigia necessiti comunque di PC. Se deve attingere all'avere di previdenza per garantire il proprio sostentamento non può infatti continuare la previdenza professionale e deve farsi versare la prestazione d'uscita, perdendo così il diritto alla rendita del 2° pilastro. Può ricevere una rendita soltanto se l'istituto di previdenza offre la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a quel momento. Dato che la riscossione è anticipata di più anni, la rendita è tuttavia ridotta di conseguenza.

Articolo 5 *Sforzi d'integrazione (art. 5 cpv. 5 LPTD)*

I beneficiari di PT devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Trattandosi di persone che negli anni precedenti hanno già cercato invano di trovare un lavoro, gli sforzi d'integrazione vanno però intesi in modo più ampio e variato di quanto non si faccia nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. I requisiti concernenti la qualità e la quantità delle prove da fornire sugli sforzi intrapresi non devono dunque essere molto elevati. Vanno riconosciuti non soltanto gli sforzi quali i colloqui di consulenza volontari presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) o le lettere di candidatura, ma anche e soprattutto quelli che permettono ai beneficiari di PT di rimanere attivi. Le misure d'integrazione nell'ambito delle PT sono molto più ampie di quelle proposte dagli URC. Oltre alla partecipazione ai provvedimenti di integrazione di questi ultimi, vanno pertanto riconosciute anche le attività seguenti, che tuttavia nessuno può essere obbligato a svolgere:

- volontariato;
- partecipazione a corsi di lingue;
- coaching;
- cura e assistenza a familiari o conoscenti.

Va inoltre osservato che la LPTD non prevede possibilità di sanzione o il computo di un reddito ipotetico qualora non sia fornita la prova di sufficienti sforzi d'integrazione.

Articolo 6 *Calcolo delle prestazioni transitorie in caso di separazione del matrimonio (art. 7 cpv. 5 LPTD)*

Questa disposizione stabilisce come devono essere calcolate le PT quando due coniugi sono separati. Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 3 capoverso 3 OPC-AVS/AI.

Articolo 7 *Figli di cui non si tiene conto per il calcolo (art. 7 cpv. 4 LPTD)*

Questa disposizione definisce come procedere per stabilire se un figlio che consegue redditi propri non vada preso in considerazione oppure vada incluso nel calcolo comune.

Articolo 8 *Adeguamento al potere d'acquisto dello Stato di domicilio (art. 8 LPTD)*

Per l'adeguamento delle PT al potere d'acquisto dello Stato di domicilio ci si basa sull'indice del potere d'acquisto dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Articolo 9 *Importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone che condividono l'alloggio (art. 9 cpv. 3 LPTD)*

Conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell'importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone per le quali è effettuato un calcolo comune della PT annua che condividono l'alloggio con altre persone. Con questa norma di delega il Legislatore tiene conto del fatto che questi casi rappresentano forme a metà tra la famiglia e la condivisione dell'alloggio e vanno pertanto disciplinate separatamente. Se tali casi fossero disciplinati dalla disposizione prevista per le persone che condividono l'alloggio, per ogni persona inclusa nel calcolo delle PT si potrebbe prendere in considerazione l'importo massimo previsto per una persona che vive in un'economia domestica composta da due persone. Le famiglie in questione risulterebbero così nettamente avvantaggiate rispetto a

quelle in cui tutti i membri dell'economia domestica sono inclusi nel calcolo delle PT. Per contro, se si applicassero le disposizioni generali, gli importi massimi riconosciuti per la pigione per le singole persone (o la loro somma per l'intera famiglia) potrebbero essere molto bassi in particolare nel caso di un numero elevato di persone che condividono l'alloggio.

Conformemente alla presente disposizione, per il calcolo della pigione massima riconosciuta per l'economia domestica in questi casi si tiene conto unicamente delle persone incluse nel calcolo comune delle PT. In compenso, si rinuncia alla divisione della pigione secondo l'articolo 9 capoverso 2 LPTD. Alla persona beneficiaria di PT e ai suoi familiari che condividono l'alloggio si applica quindi lo stesso importo massimo previsto per le famiglie che vivono da sole e i cui membri dell'economia domestica sono tutti inclusi nel calcolo delle PT.

Articolo 10 *Spese di manutenzione di fabbricati* (art. 9 cpv. 1 lett. e LPTD)

Si tratta della medesima disposizione dell'articolo 16 OPC-AVS/AI.

Articolo 11 *Importo forfettario per le spese accessorie* (art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 lett. d LPTD)

Si tratta della medesima disposizione dell'articolo 16a OPC-AVS/AI. Le differenze sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 12 *Importo forfettario per le spese di riscaldamento* (art. 11 lett. e LPTD)

Si tratta della medesima disposizione dell'articolo 16b OPC-AVS/AI. Le differenze sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 13 *Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie* (art. 9 cpv. 1 lett. h LPTD)

La presente disposizione stabilisce cosa s'intende per premio medio e premio effettivo. Si tratta del premio approvato dall'Ufficio federale della sanità pubblica per l'assicuratore-malattie, il gruppo di età, il Cantone e la regione di premi del beneficiario di PT per la forma di assicurazione e la franchigia scelte da quest'ultimo, compresa o meno la copertura infortuni. Mentre il premio medio è sempre comprensivo della copertura infortuni, quello effettivo tiene conto di quest'ultima solo se la persona copre tale rischio tramite l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se la persona ha stipulato un'assicurazione con franchigia opzionale o con scelta limitata del fornitore di prestazioni, nel calcolo delle PT è quindi riconosciuto quale spesa unicamente il premio corrispondente. I premi per le assicurazioni complementari sono esclusi dal calcolo delle PT.

Articolo 14 *Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione* (art. 9 cpv 4 LPTD)

Capoverso 1

Questo capoverso definisce la regione 1. Fondata sulla categoria 111 «Città nucleo di un grande agglomerato» della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi di Comune), essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Basilea, Zurigo, Losanna e Ginevra⁵.

Capoverso 2

Questo capoverso definisce le regioni 2 e 3, fondandosi sulla tipologia urbano-rurale 2012. Rispetto alla precedente ripartizione vi sono relativamente pochi spostamenti di Comuni, principalmente dalla regione rurale a quella urbana, il che riflette la crescente tendenza all'urbanizzazione.

⁵ UST, Tipologia dei Comuni e tipologia urbano-rurale 2012, Neuchâtel 2017, pag. 5, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/grundlagen/raumgliederungen.assetdetail.2543325.html>.

La tipologia urbano-rurale 2012 contempla tre categorie: urbana, intermedia e rurale. Per ripartire i Comuni tra le regioni 2 e 3, i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia» sono stati attribuiti alla regione 2 (fatta eccezione per i cinque grandi centri), mentre i Comuni della categoria «rurale» sono stati classificati nella regione 3. Questa tipologia si presta bene, poiché attribuisce i «Comuni di un centro rurale» alla regione 2. Questi Comuni presentano generalmente una maggiore densità di popolazione e dunque anche pigioni più elevate. I «Comuni periurbani di bassa densità» sono invece classificati nella categoria «rurale». Questa attribuzione è sensata per una ripartizione in cui è determinante l'ammontare delle pigioni, poiché probabilmente ne tiene più adeguatamente conto.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dovrà informarsi presso l'UST sulle fusioni di Comuni e sugli eventuali passaggi da una regione a un'altra che ne derivano. L'UST gestisce un elenco delle fusioni di Comuni. La ripartizione territoriale in livelli geografici viene rivista ogni dieci anni circa.

Articolo 15 *Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione (art. 9 cpv. 6 LPTD)*

Conformemente all'articolo 9 capoverso 6 LPTD, i Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi per la pigione in un Comune. Una richiesta di riduzione è però accolta solo se e fintantoché la pigione del 90 per cento dei beneficiari di PT è coperta dagli importi massimi.

Il Cantone deve allegare alla richiesta la prova dell'adempimento di questa condizione. Se per mancanza di risorse tecniche o di personale non è in grado di farlo, deve illustrare i motivi per i quali chiede una riduzione o un aumento nel Comune in questione. Una breve motivazione va fornita anche in caso di richiesta di aumento. La richiesta va presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente, affinché si disponga di abbastanza tempo per esaminarla. L'UFAS verifica se sia possibile accogliere la richiesta.

Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce in un'ordinanza dipartimentale l'ammontare della riduzione o dell'aumento dell'importo massimo per la pigione per i Comuni in questione al più tardi alla fine di ottobre dell'anno precedente.

Articolo 16 *Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza (art. 11 lett. c LPTD)*

Questa disposizione corrisponde in gran parte all'articolo 23 OPC-AVS/AI. La differenza sta nel fatto che per il calcolo delle PT è determinante il momento dell'inizio del diritto e non, come nelle PC, l'anno civile precedente. Diversamente dall'analoga disposizione dell'OPC-AVS/AI, sul piano sistematico questo articolo è inoltre stato collocato tra le disposizioni relative al calcolo delle PT.

Articolo 17 *Calcolo del reddito da attività lucrativa (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)*

Questa disposizione spiega come calcolare il reddito da attività lucrativa e quali deduzioni si possono applicare. Il reddito da attività lucrativa può essere sia quello dell'avente diritto che quello del coniuge. La disposizione corrisponde a quella dell'articolo 11a OPC-AVS/AI.

Articolo 18 *Valutazione del reddito in natura (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)*

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell'articolo 11 capoverso 1 OPC-AVS/AI, stabilisce che per la valutazione del reddito in natura ci si basa sulle regole dell'AVS.

Articolo 19 *Determinazione del valore locativo e del reddito proveniente dal subaffitto (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)*

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell'articolo 12 OPC-AVS/AI, stabilisce che per la valutazione del valore locativo ci si basa sui criteri della legislazione fiscale cantonale. In

manca di disposizioni in materia, sono applicabili quelli previsti per l'imposta federale diretta.

Articolo 20 *Computo del valore annuo in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)*

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell'articolo 15e OPC-AVS/AI, stabilisce come procedere in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione. Le differenze rispetto all'OPC-AVS/AI sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 21 *Calcolo della sostanza netta (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)*

Questo articolo disciplina le modalità di calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo delle PT. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'articolo 17 OPC-AVS/AI. Il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante. Essa è necessaria in considerazione dello scopo delle PT di preservare l'avere di previdenza.

Capoverso 4

Diversamente da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ordinarie.

Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può disporne.

Articoli 22 e 23 *Valutazione della sostanza e computo delle rendite vitalizie con restituzione quale sostanza (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)*

Queste disposizioni, che corrispondono a quelle degli articoli 15c e 17a OPC-AVS/AI, non necessitano di spiegazioni.

Articolo 24 *Rinuncia a parti di sostanza. Principio (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)*

La nozione di rinuncia alla sostanza secondo l'articolo 13 capoverso 3 LPTD include anche il caso in cui una persona abbia speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo senza un valido motivo. La presente disposizione stabilisce pertanto che può essere computata una rinuncia in due casi:

- se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o
- se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 13 capoverso 3 LPTD (lett. b).

La lettera a sancisce la prassi delle PC, fondata sulla giurisprudenza⁶. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di

⁶ Cfr. tra l'altro DTF 122 V 394.

una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

Articolo 25 *Importo della rinuncia in caso di alienazione (art. 13 cpv. 2 LPTD)*

Il capoverso 1 corrisponde alla disposizione dell'articolo 17a capoverso 5 OPC-AVS/AI (valutazione della sostanza). Per ragioni sistematiche, nella presente ordinanza questo capoverso figura sotto le disposizioni in materia di rinuncia alla sostanza, ma questo non comporta alcuna differenza materiale rispetto all'OPC-AVS/AI.

Articolo 26 *Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza (art. 13 cpv. 3 LPTD)*

Capoversi 1 e 2

Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive dell'assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo viene effettuato separatamente per ogni anno del periodo da considerare ed è pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 13 cpv. 3 LPTD), in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, è dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza è di 140 000 franchi, per quell'anno è ammesso un dispendio di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui sono sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.

Capoverso 3

Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.

Lettera a

Il consumo della sostanza è una parte della sostanza che viene computata ogni anno come reddito nel calcolo delle PT (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD). Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PT versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, un beneficiario di PT deve quindi utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PT non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 24 lettera b.

Lettera b

Secondo quanto stabilito nell'articolo 13 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato. I validi motivi sono enumerati esaustivamente sotto questa lettera.

Numeri 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. L'assicurato deve provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.

Lettera c

Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l'onere della prova non può essere a carico dell'assicurato, dato che è difficile provare

perdite involontarie di sostanza, come ad esempio perdite impreviste in borsa o perdite dovute al mancato rimborso di un credito.

Lettera d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a scopo assistenziale possono essere impiegate a discrezione dal beneficiario, il quale non deve temere che il fatto di spendere queste somme comporti una riduzione delle PT.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale (incluso il contributo di solidarietà secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981) non sono presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.

Articolo 27 *Computo della sostanza cui si è rinunciato (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)*

Questo articolo corrisponde all'articolo 17e OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 precisa che l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata secondo l'articolo 13 capoverso 2 LPTD sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 13 capoverso 3 LPTD.

Premessa agli articoli 28–37 (art. 17 LPTD)

Diversamente dalle spese di malattia e d'invalidità dei beneficiari di PC, quelle dei beneficiari di PT sono assunte dalla Confederazione. Spetta pertanto al Consiglio federale emanare le relative disposizioni d'esecuzione. Queste ricalcano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), quando le spese di malattia e d'invalidità nell'ambito delle PC erano a carico della Confederazione (ordinanza del 29 dicembre 1997⁷ sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari [OMPC]), ma tengono anche conto delle regole vigenti a livello cantonale.

Articolo 28 *Momento determinante per il rimborso (art. 17 cpv. 1 LPTD)*

Capoverso 2

Questa disposizione serve a evitare che in caso di estinzione del diritto alle PT venga negato il rimborso di spese insorte o prestazioni fornite in un momento in cui il diritto ancora sussisteva (art. 5 LPTD), ma che sono state fatturate dopo la sua estinzione.

Articolo 29 *Entità del rimborso e relazione con le prestazioni di altre assicurazioni (art. 17 cpv. 3 LPTD)*

Conformemente all'articolo 17 LPTD, le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate, per quanto non siano superati i seguenti importi massimi:

- l'importo massimo delle PT (PT annua e rimborso delle spese di malattia e d'invalidità) secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPTD;
- l'importo massimo delle spese di malattia e d'invalidità, che secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPTD è pari a 5000 franchi all'anno per le persone sole e a 10 000 franchi per le coppie sposate e per le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

La presente disposizione chiarisce inoltre che questo rimborso è sussidiario rispetto a quelli di altre assicurazioni.

⁷ RS 831.301.1

Articolo 30 **Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità insorte all'estero** (art. 17 cpv. 3 LPTD)

Questo articolo disciplina il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità insorte all'estero. Va tuttavia segnalato che, conformemente alle norme di coordinamento europee, il diritto al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia non è esportabile. I beneficiari di PT domiciliati all'estero non hanno pertanto diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Articolo 31 **Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto nel calcolo** (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 18 lett. b LPTD)

Questo articolo, che corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 19 OPC-AVS/AI, disciplina il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto nel calcolo delle PT conformemente all'articolo 7 capoverso 4 LPTD.

Articolo 32 **Rimborso delle spese per cure dentarie** (art. 17 cpv. 1 lett. a LPTD)

Capoversi 2 e 5

Le spese per cure dentarie vanno calcolate e rimborsate secondo le tariffe AINF/AM/AI.

Nell'ambito delle PT è prevista una disposizione aggiuntiva, rilevante soprattutto per i Cantoni di confine, secondo cui le prestazioni odontotecniche commissionate all'estero da dentisti svizzeri vanno rimborsate in base alla tariffa estera, se questa è inferiore a quella svizzera.

Capoverso 3

Questa disposizione stabilisce che prima delle cure dentarie si deve chiedere un preventivo, se le relative spese (comprese quelle di laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi. Il principio stabilito in questa disposizione è stato ripreso da tutti i Cantoni nell'ambito delle PC, seppure con soglie differenti a partire dalle quali è richiesto un preventivo. Nella presente disposizione, l'importo determinante per la richiesta di un preventivo è stato ripreso dall'OMPC.

Articolo 33 **Rimborso delle spese per diete** (art. 17 cpv. 1 lett. b LPTD)

Secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b LPTD, i beneficiari di PT hanno diritto al rimborso delle spese per diete. Per le spese supplementari comprovate per diete prescritte da un medico è versato loro un importo forfettario annuo di 2100 franchi. Questo importo si rifà alla previgente OMPC ed è stato mantenuto dalla maggior parte dei Cantoni.

Articolo 34 **Rimborso delle spese di trasporto** (art. 17 cpv. 1 lett. c LPTD)

Questa disposizione disciplina il rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura in caso di urgenza, di trasferimento indispensabile o di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Secondo il capoverso 2, secondo periodo, se a causa della sua disabilità una persona necessita di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi pubblici (p. es. un taxi per disabili o la propria auto), le relative spese sono rimborsate.

Articolo 35 **Rimborso dei mezzi ausiliari** (art. 17 cpv. 1 lett. d LPTD)

Per principio, le spese per i mezzi ausiliari devono essere sostenute nella misura del possibile dall'assicurazione invalidità. Dato che i beneficiari di PT devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro, devono essere rimborsati loro anche i mezzi ausiliari che l'assicurazione invalidità rimborsa soltanto in caso di esercizio di un'attività lucrativa. Inoltre sono rimborsate le spese di istruzione all'uso, di riparazione, di adattamento e di rinnovo parziale di mezzi ausiliari. Non è invece prevista la copertura delle spese d'uso e di manutenzione.

Articolo 36 *Rimborso della partecipazione ai costi (art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)*

Capoverso 1

Secondo l'articolo 64 in combinato disposto con l'articolo 24 della legge federale del 18 marzo 1994⁸ sull'assicurazione malattie (LAMal), gli assicurati devono farsi carico dei costi della franchigia e dell'aliquota percentuale. L'importo della franchigia è opzionale, mentre l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale ammonta a 350 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto 18 anni e a 700 franchi per gli adulti (art. 93 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 103 cpv. 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sull'assicurazione malattie [OAMal]).

La partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) è rimborsata conformemente all'articolo 17 capoverso 1 lettera e LPTD.

Capoverso 2

Il rimborso della franchigia e dell'aliquota percentuale ammonta al massimo a 1000 franchi all'anno, il che corrisponde alla partecipazione massima con la franchigia di 300 franchi e con l'importo massimo di 700 franchi all'anno per l'aliquota percentuale del 10 per cento. I beneficiari di PT che scelgono una franchigia più elevata sono dunque equiparati a quelli con la franchigia di 300 franchi.

Articolo 37 *Spese in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale (art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)*

Le spese di soggiorno in un ospedale o in un istituto sono per principio considerate come spese di malattia, che devono essere coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Durante il soggiorno, l'importo per il fabbisogno generale vitale continua a essere versato ai beneficiari di PT, ragion per cui occorre dedurre le spese per il vitto. È considerata adeguata una deduzione pari all'importo per il vitto completo secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

Articolo 38 *Esercizio del diritto (art. 19 cpv. 1 LPTD)*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 20 OPC-AVS/AI. In tutti i capoversi sono state apportate modifiche redazionali, che non hanno però alcuna ripercussione materiale.

Il capoverso 3 stabilisce la competenza per le persone domiciliate all'estero.

Articolo 39 *Durata di trattamento*

Questo articolo corrisponde all'articolo 21 OPC-AVS/AI. Nel capoverso 1 è stata apportata una modifica redazionale.

Articolo 40 *Arrotondamento degli importi versati*

In linea di massima, gli importi mensili della PT annua vanno arrotondati al franco superiore.

Articolo 41 *Versamento alle coppie sposate*

Questo articolo si rifà alla disposizione dell'articolo 21b OPC-AVS/AI e stabilisce in base alle disposizioni sulle PT le modalità di versamento alle coppie sposate. Le modifiche rispetto all'articolo 21b OPC-AVS/AI sono di natura puramente redazionale.

⁸ RS 832.10

⁹ RS 832.102

¹⁰ RS 831.101

Articolo 42 *Versamento all'estero*

Questa disposizione, che riprende la procedura dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) per il versamento all'estero delle prestazioni del 1° pilastro, serve a garantire la certezza del diritto e a evitare equivoci. Le oscillazioni dei corsi delle divise possono sempre causare reclami o richieste di spiegazioni. Questa base giuridica ha dunque anche una funzione esplicativa.

Articolo 43 *Versamento di arretrati*

Questo articolo corrisponde all'articolo 22 capoversi 4 e 5 OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 stabilisce che, se un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso anticipi in attesa dell'assegnazione delle PT, in caso di versamento retroattivo di tali prestazioni queste possono essere versate direttamente all'ente in questione a titolo di rimborso per gli anticipi concessi. Le differenze nel capoverso 2 rispetto alla disposizione dell'OPC-AVS/AI sono di natura puramente redazionale.

Articolo 44 *Obbligo di informare*

Questo articolo corrisponde all'articolo 24 OPC-AVS/AI. Le modifiche rispetto a quest'ultimo sono di natura puramente redazionale.

Articolo 45 *Modifica della prestazione transitoria annua*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 25 OPC-AVS/AI. Per quanto concerne le PT, è però modificato in modo tale che il riesame delle prestazioni (adeguamento al potere d'acquisto) sia richiesto anche in caso di trasferimento del domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Sono inoltre state apportate alcune ulteriori modifiche.

Articolo 46 *Competenza in caso di cambiamento di domicilio*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 54a capoverso 4 OPC-AVS/AI, ma è collocato diversamente e presenta alcune modifiche redazionali. Dato che i beneficiari di PT ricevono l'intero importo della prestazione (incluso il premio dell'assicurazione malattie), nel loro caso non è necessario alcun coordinamento con la riduzione dei premi e il premio dell'assicurazione malattie.

Articolo 47 *Vertenze in materia di comunicazione di dati*

Questo articolo corrisponde alla disposizione dell'articolo 27b OPC-AVS/AI.

Articolo 48 *Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati*

Questo articolo corrisponde alla disposizione dell'articolo 27c OPC-AVS/AI.

Articolo 49 *Conservazione degli atti*

Questa disposizione, che si rifà sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 29 capoverso 2 OPC-AVS/AI in combinato disposto con l'articolo 156 capoverso 2 OAVS, stabilisce che l'UFAS può emanare prescrizioni sulla conservazione, consegna e distruzione degli atti. Il previgente articolo 29 capoverso 1 OPC-AVS/AI sulla gestione degli atti è stato adottato. È quindi applicabile l'articolo 46 LPGa in combinato disposto con l'articolo 8 della relativa ordinanza.

Articolo 50 *Indicazione separata delle prestazioni assicurative o assistenziali cantonali nel calcolo e nella decisione*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 29 capoverso 3 OPC-AVS/AI, con alcune modifiche di natura redazionale.

Articolo 51 *Diritto di ricorso*

Questo articolo corrisponde alla disposizione dell'articolo 38 OPC-AVS/AI, con alcune modifiche di natura redazionale.

Premessa agli articoli 52–55

Le PT sono finanziate semestralmente mediante un anticipo. L'importo residuo è versato ai Cantoni sulla base del conteggio da essi inoltrato semestralmente. La Confederazione copre la totalità delle PT e non soltanto i cinque ottavi come nell'ambito delle PC, ma in compenso non partecipa alle spese di amministrazione. Le disposizioni in oggetto sanciscono queste differenze.

Articolo 52 *Conteggio*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 40 OPC-AVS/AI, con alcune modifiche di natura redazionale. Diversamente da quanto previsto nell'ambito delle PC, però, i Cantoni devono effettuare semestralmente il conteggio delle PT da essi versate.

Articolo 53 *Fissazione dell'importo per il finanziamento delle prestazioni transitorie*

Questa disposizione corrisponde all'articolo 40a OPC-AVS-AI, con alcune modifiche redazionali.

Articolo 54 *Pagamento e anticipi*

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 41 OPC-AVS/AI, con alcune modifiche redazionali dovute al versamento semestrale di un anticipo ai Cantoni.

Articolo 55 *Restituzione*

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 42 OPC-AVS/AI, ma concretizza i destinatari della norma e presenta alcune modifiche di natura redazionale.

Articolo 56 *Coordinamento tra gli organi esecutivi*

Questa disposizione corrisponde all'articolo 52 OPC-AVS/AI.

Articolo 57 *Vigilanza*

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 55 OPC-AVS/AI, con una modifica della rubrica e alcuni adeguamenti redazionali.

Disposizioni finali

Articolo 58 *Disposizione transitoria*

Al momento dell'introduzione delle PT non è ancora possibile calcolare sulla base di un conteggio l'ammontare degli anticipi accordati ai Cantoni. Per questa ragione, a titolo di regolamentazione transitoria fino alla presentazione del primo conteggio gli anticipi vanno calcolati e versati sulla base di proiezioni dell'UFAS.

L'OAVS è modificata come segue:

Articolo 28 capoverso 6 *Calcolo dei contributi*

Con questa disposizione si precisa che le prestazioni secondo la LPTD, come quelle secondo la LPC, sono considerate quale reddito minimo ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera b della legge del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I beneficiari di tali prestazioni versano quindi soltanto il contributo minimo AVS/AI/IPG. Nel contempo è stralciata la deroga per le persone le cui spese sono leggermente inferiori ai redditi, che si è rivelata impraticabile.

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Articolo 10a *Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie*

Si tratta di una disposizione analoga all'articolo 1 capoverso 1 LPTD. Poiché occorre verificare il diritto alle PC in previsione dell'età ordinaria di pensionamento, anche nell'OPC-AVS/AI si deve stabilire che questa verifica va effettuata d'ufficio.

4 Ripercussioni finanziarie

Le disposizioni della presente ordinanza non causano costi supplementari rispetto a quelli già risultanti dalla LPTD.

I costi per le PT avranno un andamento progressivo. Poiché le prestazioni sono concesse unicamente a persone il cui diritto alle indennità di disoccupazione si è esaurito dopo l'entrata in vigore della legge, le ripercussioni finanziarie si faranno sentire pienamente soltanto dopo qualche anno. Si stima che a quel momento le persone beneficiarie saranno 3400, per un costo di circa 150 milioni di franchi a carico della Confederazione. Le spese di amministrazione saranno coperte dai Cantoni.

¹¹ RS 831.301